



Raccomandata a.r.

Rovigo 8 aprile 2017

Rif. Decreto Prot. 78/2017

A Sua Ecc.za  
**Pierantonio Pavanello**  
Vescovo della Diocesi di  
Adria - Rovigo  
Via G. Sichirollo 18  
**45100 Rovigo**

Eccellenza Reverendissima,

*Le scrivo a nome del Centro Beata Maria Bolognesi ONLUS da me rappresentato, ma mi assumo la responsabilità personale di quanto scrivo.*

*Preciso che, come presidente non posso consentire che una autorità esterna, con poteri che non ha e per motivi che ritengo illeciti ed illegittimi voglia cancellare l'intero articolo 3 dello statuto del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus adducendo motivazioni assolutamente infondate in fatto ed in diritto e che nell'ambito della formazione dell'atto amministrativo di diritto canonico da lei promanato quanto meno risulta viziato da "sviamento di potere".*

*Sarà chiaro nel prosieguo perché tengo subito ad assicurareLe che questa lettera è riservata alla Sua persona "solo per il momento", fidando che la S.V. vorrà revocare il decreto emesso in sede di autotutela ed instaurare una vera collaborazione con il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus nell'interesse della Chiesa e nella correttezza dei rapporti tra episcopato e laici.*

*L'espulsione dell'Associazione dal novero degli attori della causa di Canonizzazione, ove il Centro Beata Maria Bolognesi è attore ed il Vescovo è coattore, non ha alcun fondamento in diritto, né è consentito nemmeno ad un Vescovo sottrarsi ai principi fondamentali di diritto canonico e civile che regolano i rapporti sociali e l'applicazione delle norme*

*Preciso che il provvedimento con il quale il suo predecessore Mons. Soravito si è proclamato coattore della*

1



*causa è giunto circa due mesi dopo la cerimonia della Beatificazione di Maria Bolognesi e da qui la desunzione che tale proclamazione a coattore sia rivolta alla causa di Canonizzazione.*

*Ciò, in termini di consecutio temporum consegue al fatto che il decreto di beatificazione della Serva di Dio Maria Bolognesi era già stato promulgato e che quindi alla data di detto provvedimento la causa era conclusa con il decreto del Santo Padre ed il Vescovo non aveva titolo per superare l'autorità del Papa.*

*Un atto di auto proclamazione a coattore altro non potrebbe significare che il voler apparire per la storia, ma la cui valutazione morale, se così fosse stato lasciato a Lei, mentre noi del Centro Beata Maria Bolognesi vogliamo dare a tale atto un segno di impulso e di speranza a che per la intercessione della Beata Maria Bolognesi si possa ottenere il secondo miracolo cui conseguirebbe la proclamazione a Santa della odierna Beata.*

*In simili fattispecie, debbono essere tenuti presenti sia le norme di diritto canonico, sia quelle di diritto civile.*

*Per non scendere nell'ambito del diritto penale, mi sono limitato a fare riferimento ai vizi previsti in diritto amministrativo di formazione del decreto contestato ravvisando in esso il vizio dello "Sviamento di potere".*

*Vizio grave in un atto amministrativo ove altre valutazioni in sede penale possono coincidere con l'abuso di potere ed il falso ideologico.-*

*Le ho reso noto sin dal primo incontro che il riconoscimento di ONLUS al Centro Beata Maria Bolognesi ha rilevanza per tutto l'associazionismo cattolico visto che il responsabile del procedimento della Agenzia delle Entrate, proclamandosi ateo, aveva lanciato la sfida che non avrebbe mai consentito che una associazione di ispirazione cattolica divenisse ONLUS.*

*A conferma di ciò, a semplice Sua richiesta Le invierò tutta la documentazione intercorsa con la direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate.*

*Ciò a dimostrazione che la battaglia per la difesa del diritto del Centro Beata Maria Bolognesi a divenire ONLUS,*



*mantenendo l'impostazione fondamentale di riferimento ai basilari valori cristiani, valori su cui si è fondata la nostra associazione fin dalle origini, costituisce un valore per i laici della Chiesa Cattolica, come laica era la Beata Maria Bolognesi e che Lei ha il diritto-dovere di salvaguardare non di distruggere!*

*Tengo a sottolineare che il suo provvedimento ci impone di fare chiarezza anche su quanto avvenuto in pregresso e dove situazioni scomode sono state occultate, e/o silenziate come è avvenuto per la resa del conto della causa di beatificazione da parte del postulatore padre Raffaele Talmelli ove, ovviamente, non sono stati inseriti i debiti della postulazione per quanto anticipato personalmente dalla Prof. ssa Giuseppina Giacomini ed in ogni caso dall'associazione,*

*Debiti che forse potevano trovare in parziale ristoro con le donazioni pervenute contestualmente alla cerimonia di beatificazione di cui non abbiamo ricevuto alcuna informazione*

*Circostanza di cui invano il "Centro Maria Bolognesi" come unico attore della causa di Beatificazione ha cercato di essere informato.*

*Non ci è dato a conoscere se in tale contesto Padre Raffaele Talmelli sia ancor postulatore nonostante lo stesso si sia rifiutato di dare la resa del conto.*

***Obbligo che deriva dal diritto canonico, ma anche dal diritto civile della resa del conto.***

*Non ultimo non ci è dato a sapere se il suddetto Padre Talmelli sia ancora postulatore nonostante la sua indicazione a nominare altro postulatore abilitato e se quanto meno alla Diocesi abbia dato la resa del conto e se la Diocesi è in grado di dare la resa del conto all'attore della causa di Beatificazione ad entrate e spese della festa di beatificazione.*

*Nemmeno ad un Vescovo è consentito interpretazioni arbitrarie di leggi ed atti per giustificare un provvedimento palesemente illegittimo, in violazione dei diritti acquisiti ex art 4 Cod. Dir. Can. ed alle norme universali che riguardano l'interpretazione delle leggi e degli atti di rilevanza giuridica, oltre a costituire un pericoloso precedente in danno a quei cattolici che vogliono costituirsi in ONLUS per trarre i mezzi*



*per portare avanti interventi umanitari e culturali sostenuti dalla carità cristiana e dalla cultura cristiana.*

*Va d'anzitutto precisato che il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus è titolare per diritto acquisito ad essere attore della causa di canonizzazione della Beata Maria Bolognesi sia per avere portato avanti da solo la causa di Beatificazione, sia perché, come d'anzitutto detto, solo a Decreto di Beatificazione già emanato da Sua Santità Papa Francesco il suo predecessore si è proclamato coattore.*

*Nulla infatti è innovato sui principi cristiani e morali che ab origine hanno sostenuto questa associazione, e ciò indipendentemente dalla necessaria evoluzione giuridica della stessa per l'avvenuta modificazione delle norme che regolano l'associazionismo nello Stato Italiano.*

*Continuità che è esplicitamente sancita dall'art. 1 dello statuto che per sua più facile consultazione di seguito riporto pregandola di leggerlo attentamente*

#### **“STATUTO**

**Art. 1)** L'associazione è denominata "Centro Beata Maria Bolognesi Onlus" *organizzazione non lucrativa di utilità sociale* ed è costituita da persone di maggiore età laiche, religiose, religiosi e presbiteri che, **seguendo l'insegnamento della Chiesa e l'esempio della Beata Maria Bolognesi, si impegnano nell'attività di aiuto al prossimo e a tutte le persone in stato di necessità.**

In conformità a quanto statuito dal D. Lgs 460/97 l'Associazione **persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con cristiana carità.**

L'associazione in ogni sua attività di comunicazione rivolta al pubblico ed in ogni segno distintivo ha l'obbligo di indicare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e/o l'acronimo ONLUS.

L'associazione svolgerà la sua attività nei seguenti settori ove da sempre il Centro Beata Maria Bolognesi ha operato.:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) beneficenza;
- c) istruzione;
- d) formazione;
- e) promozione della cultura e dell'arte;
- f) tutela dei diritti civili.



**L'associazione è di ispirazione cristiana, apolitica, non ha scopo di lucro e si inquadra nelle associazioni ONLUS come previsto dall'ordinamento legislativo italiano.**

Il termine "Beata" sarà sostituito da quello di "Santa" contestualmente alla Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi nel presente statuto ed in tutti gli atti successivi a tale avvenimento.

E' in ogni caso fatto divieto all'associazione svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**L'attività dell'associazione, secondo lo spirito della carità cristiana e le disposizioni di cui al D.Lgs 460/97 è svolta ad esclusivo vantaggio delle persone svantaggiate."**

*La frase persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale" è stata imposta dalla Agenzia delle entrate ma è stata da noi completa secondo lo spirito reale dell'associazione dall'aggiunta " con carità cristiana".*

*In tutto l'articolo Lei prende in considerazione solo quanto imposto dallo Stato ed ignora tutto il resto come :"*  
**L'associazione è di ispirazione cristiana".**

***E' come se dei dieci comandamenti ne prendessimo solo uno, fosse anche il primo, ma Dio ce ne ha dati dieci perché uno non è sufficiente!***

*Dobbiamo con onestà riconoscere tutti che la vera postulatrice della causa di Beatificazione della Beata Maria Bolognesi è la Prof.ssa Giuseppina Giacomini che ha dedicato tutto la sua vita perchè emerga la santità di Maria Bolognesi*

*. Questo anche quando gli organi ufficiali della Chiesa hanno cercato più volte di affossare la causa di Beatificazione.*

*La causa di Beatificazione di Maria Bolognesi è stata sostenuta in primis dal lavoro immane della Prof.ssa Giacomini dalla associazione che lei ha fondato, associazione che permane nella ONLUS Centro Beata Maria Bolognesi, ma non può certo essere dimenticato ed occultato il meritorio lavoro svolto dal Rag. Giuseppe Tesi sia come tesoriere, sia quale archivista.*

*Il contenuto dell'art.1 dello statuto, citato espressamente nel decreto, contiene chiaramente ed in tutto il suo testo*



*riferimenti specifici alla Cristianità come nella frase che di seguito si riporta:*

***“In conformità a quanto statuito dal D. Lgs 460/97 l’Associazione “persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale” con cristiana carità.***

*Ciò non ha alcuna contraddizione col contenuto dei successivi articoli 2) e 3) che vogliamo qui richiamare*

***« Art. 2) L'associazione ha sede in Rovigo, via G. Tasso n. 49 e può istituire sezioni in tutte le località italiane.***

***Il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus di Rovigo costituisce dei centri locali nel mondo denominati "Agape Beata Maria Bolognesi" quali associazioni autonome di volontariato e di preghiera per diffondere la carità cristiana di aiuto ai più bisognosi e derelitti e quale strumento di preghiera e di diffusione del culto e dell'insegnamento della Beata Maria Bolognesi. La costituzione di ogni Agape viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro che con separato atto provvede ad approvare lo Statuto mondiale.***

***Art. 3) L'Associazione, quale continuatrice del Centro Maria Bolognesi" continuerà nel ruolo di parte attrice nella Causa di Canonizzazione della Beata Maria Bolognesi nata a Bosaro il 21 ottobre 1924 e deceduta a Rovigo il 30 gennaio 1980, promuovendo la collaborazione con la Diocesi di Adria-Rovigo secondo le disposizioni del Codice di Diritto Canonico. L'associazione ONLUS in esempio della "Beata Maria Bolognesi" , che ha agito conformemente alle regole della Religione Cattolica, si propone sul suo esempio di compiere opere meritorie di solidarietà sociale a favore dei poveri, degli ammalati, dei sofferenti e di tutte le persone che la Provvidenza metterà lungo il cammino degli associati agenti secondo il Vangelo alla sequela di Cristo sofferente. L'associazione, pertanto, potrà organizzare qualsiasi attività di supporto alla causa, per la quale viene costituita, come per esempio: reperire testimonianze e resoconti per i comportamenti tenuti in vita e sulle opere svolte e miracoli compiuti, contattare***



**Organismi ed Autorità Pubbliche e Private, laiche ed ecclesiastiche, produrre, stampare e diffondere materiale divulgativo attinente lo scopo dell'associazione al fine di favorire ed accelerare la Causa di Canonizzazione; promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla Causa di cui sopra. L'associazione, sulla scorta dell'esempio della Beata Maria Bolognesi, si adopererà, inoltre, in opere di beneficenza verso i poveri, i missionari, i sacerdoti, seguendo l'esempio di vita di quest'ultima. L'associazione, al fine del raggiungimento degli scopi anzidetti, in primis di solidarietà sociale, dovrà rispettare le indicazioni dei benefattori, impiegando le offerte, i lasciti, le oblazioni, secondo le istruzioni dagli stessi fornite e, con particolare riferimento alle offerte, secondo le istruzioni riportate sui bollettini postali, i quali ripartiscono le causali come segue: "Causa - Poveri - Finestre Aperte – Biografia – Centro- Altro", salvo comunque il rispetto delle norme di diritto civile e la normativa speciale per le Onlus e le norme di Diritto Canonico»**

*D'altronde proprio l'Istruzione Sanctorum Mater al Titolo 3, rubricato «Attore della Causa», assicura l'idoneità del Centro Maria Bolognesi quando decreta:*

**«Art. 10 - § 1. Possono costituirsi attore della causa il Vescovo diocesano o eparchiale ex officio, le persone giuridiche, quali diocesi o eparchie, strutture giurisdizionali ad esse equiparate, parrocchie, Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica, o Associazioni di fedeli clericali e/o laicali ammesse dall'autorità ecclesiastica.**

**§ 2. Può costituirsi attore della causa anche una persona fisica, ossia chiunque faccia parte del popolo di Dio, purché in grado di garantire la promozione della causa nella sua fase diocesana o eparchiale e in quella romana (21).**



**Art. 11 - § 1. La persona giuridica o fisica si costituisce attore della causa con un atto notarile.»**

*Com'è ben chiaro, in tale Istruzione, al contrario di quanto sostenuto nel decreto, non c'è alcunché che sancisca la sopravvenuta incompatibilità del Centro.*

*È quindi singolare che si espella dal novero degli attori un'associazione che nel proprio statuto ha, come abbiamo visto, l'esplicito scopo di promuovere la canonizzazione della Beata Maria Bolognesi.*

*L'Associazione non ha mutato affatto la sua configurazione morale cristiana rispetto al progetto originario (la promozione della canonizzazione della Beata) bensì rispetto all'ordinamento italiano, costituendosi ONLUS e quindi promuovendo in questa veste – rafforzata, si badi - l'immutato scopo iniziale.*

*È appena il caso di sottolineare che un'aggregazione di fedeli, come la nostra associazione, persegue l'«utilità sociale» proprio promuovendo tutto quanto vada a maggiore gloria di Santa Madre Chiesa. In altri termini, l'«utilità sociale» e gli «atti di carità» per ogni fedele sono un tutt'uno con la Dottrina e la Fede.*

*Notoriamente, in forza dei principi generali di diritto (vedasi art. 12 delle preleggi) da criteri ben diversi da quelli da lei seguiti per interpretare atti e norme:*

*Il primo comma di tale norma così statuisce “**Nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese proprio dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e nella intenzione del legislatore.**”*

***Pertanto non è consentito a chicchessia, come invece Lei ha fatto per quanto concerne l'art. 1 dello statuto, estrapolare solo tre paole per escludere L'associazione è di ispirazione***





cristiana ... e secondo la carità cristiana “ed il resto dello Statuto che richiama questi principi .

Nello stesso tempo non Le consentito, perché non ne ha l'autorità citare l'art. 10 della “**Sanctorum Mater**” che così statuisce .

“Possono costituirsi attore della causa il Vescovo diocesano o eparchiale ex officio, le persone giuridiche, quali diocesi o eparchie, strutture giurisdizionali ad esse equiparate, parrocchie, Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica, o Associazioni di fedeli clericali e/o **laicali ammesse dall'autorità ecclesiastica.**”, cancellare “e/o **Laicali ammesse dall'autorità ecclesiastica**”.

Tale parte della succitata norma consente anche ad una associazione laicale come il Centro Beata Maria Bolognesi Onlus di essere ammessa come attore.

Nella fattispecie il diritto ad essere attore del Centro Beata Maria Bolognesi Onlus è determinato dal diritto acquisito, in primis perché ha portato a termine da sola la causa di Beatificazione della Beata Maria Bolognesi, ed in consecutio temporum perché la diocesi si associata successivamente come coattore e non ha titolo lecito per escluderci dalla causa di beatificazione

Le riporto quanto ho appreso all'interno delle mura degli uffici della Congregazione dei Santi .: “**Maria Bolognesi è stata proclamata Beata per opera dello Spirito Santo nonostante.....**”

Teniamo presente che Beata Maria Bolognesi è una laica che nel suo intervento in terra ha preceduto nel suo operare secondo gli insegnamenti giornalieri di Gesù ed ha anticipato nel suo operare quello che poi ha sancito il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo.



**Il 1° gennaio 1960 la Beata Maria Bolognesi ci ha portato il messaggio da lei ricevuto da Gesù di “ Pregare prima per la santificazione dei sacerdoti e quindi per le vittime da suicidi” .**

***Mi chiedo chi abbia paura di questa profezia! Noi no ed anzi le chiediamo di trasformare in oratorio la cappella privata esistente nel Centro Beata Maria Bolognesi ove recitare al meno un rosario al giorno per la santificazione dei sacerdoti in primis quelli della diocesi da lei governata.***

*Ci spieghi cosa nasconde questo decreto, per me emanato come segno di potere del clero sui laici, **ma in violazione di legge e con vizio per sviamento di potere** ed in violazione delle norme di diritto Canonico, le norme da Lei stesse citate, le indicazioni del Concilio Ecumenico Vaticano secondo, ma anche le norme generali di diritto civile cui la Chiesa non può sottrarsi anche in forza di quanto statuito dal Concordato Stato –Chiesa.*

*Per quanto precede, riteniamo doveroso chiedere a vostra .Ecc.za Rev.ma di riceverci al fine di trovare un rapido percorso che conduca all’annullamento del decreto del 30 marzo 2017 in sede si autotutela.*

*Ove questa umile richiesta non trovi udienza, sentiamo il dovere di significarLe con estrema chiarezza e determinazione che ove il menzionato decreto, unitamente a quello di nomina del nuovo postulatore,(ove sia finalmente avvenuta) nonché alle questioni irrisolte in merito alla resa del conto del precedente postulatore, non potremo che rendere pubblica questa situazione*

*La richiesta di revoca in autotutela nasce da previsioni non solo del Diritto Canonico ma anche delle disposizioni civili e penali italiane,per non trasformare un atto di magistero in atto viziato dal “falso ideologico” e dal ”danno ingiusto” e quant’altro potrà emergere in danno all’ associazione ed alla Chiesa..*

*Devotamente Suo in Nostro Signore e con lo sguardo rivolto alla Beata Maria Bolognesi.*

*F.to Avv. Luciano Faraon  
Presidente Centro Beata Maria Bolognesi Onlus*